



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 37 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 05/12/1977, N. 56 E S.M.I..

L'anno **duemilaventitre**, addì **quindici**, del mese di **febbraio**, alle ore **20** e minuti **45**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO	X	
DENINOTTI ALBERTO	CONSIGLIERE		X
CRAVERO GIANLUCA	CONSIGLIERE		X
RACCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
MINA GESSICA	CONSIGLIERE	X	
QUARANTA ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BIOLATTO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
ARRIGO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
FIORITO MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE		X
BOGLIONE ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BAUDINO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
DELMONTE ALDO	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora PEZZINI dott.ssa ROBERTA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 37 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 05/12/1977, N. 56 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Marene è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 12-25590 in data 07/10/1998 e successivamente modificato con le seguenti varianti regolarmente approvate:

- a) Variante I - 1^a Variante Strutturale Specifica ai sensi dell'art. 17 c. 4 L.R. 56/77 approvata con D.G.R. n° 16-29971 del 02/05/2000;
- b) Variante II non predisposta;
- c) Variante III elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 adottata con D.C.C. n. 15 del 27/02/2001;
- d) Variante IV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 adottata con D.C.C. n. 07 del 28/02/2002;
- e) Variante V elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 adottata con D.C.C. n. 08 del 28/02/2002;
- f) Variante VI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 adottata con D.C.C. n. 09 del 28/02/2002;
- g) Variante VII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 rinviata con D.C.C. n. 42 del 28/09/2001;
- h) Variante VIII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 43 del 28/09/2001;
- i) Variante IX elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 53 del 30/11/2001;
- j) Variante X elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 41 del 04/11/2002;
- k) Variante XI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 42 del 04/11/2002;
- l) Variante XII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 45 del 16/06/2003;
- m) Variante XIII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 17 del 31/03/2003;
- n) Variante XIV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 18 del 31/03/2003;
- o) Variante XV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 19 del 31/03/2003;
- p) Variante XVI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 20 del 31/03/2003;
- q) Variante XVII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 21 del 31/03/2003;
- r) Variante XVIII - 2^a Variante Strutturale Specifica ai sensi dell'art. 17 c. 4 L.R. 56/77 approvata con D.G.R. n. 37-901 del 26/09/2005;
- s) Variante XIX - 3^a Variante Strutturale Specifica ai sensi dell'art. 17 c. 4 L.R. 56/77 approvata con D.G.R. n. 38-902 del 26/09/2005;
- t) Variante XX elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 02 del 14/02/2004;
- u) Variante XXI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 31 del 14/09/2005;
- v) Variante XXII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 53 del 18/11/2005;
- w) Variante XXIII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 11 del 30/05/2006;
- x) Variante XXIV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 55 del 18/11/2005;
- y) Variante XXV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 30 del 22/06/2007;
- z) Variante XXVI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 31 del 22/06/2007;
- aa) Variante XXVII (Variante generale strutturale) approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 07/11/2011 n. 23-2819;
- bb) Variante XXVIII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 31 del 14/07/2009;
- cc) Variante XXIX elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 17 del 18/06/2010;
- dd) Variante XXX elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 8 approvata con D.C.C. n. 11 del 26/04/2012;
- ee) Variante XXXI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 7 approvata con D.C.C. n. 03 del 26/02/2013;
- ff) Variante XXXII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 5 approvata con D.C.C. n. 19 del 13/07/2015;
- gg) Variante XXXIII elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 12 lettera b) - (Modifica al PRGC non costituente Variante) – approvata con D.C.C. n. 13 del 22/06/2017;
- hh) Variante XXXIV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 12 lettere b) e c) – (modifica al PRGC non costituente Variante) – approvata con D.C.C. n. 25 del 27/09/2018

- ii) Variante XXXV elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 12 lettera g) – (modifica al PRGC non costituente Variante) – approvata con D.C.C. n. 3 del 31/01/2022
- jj) Variante XXXVI elaborata ai sensi dell'art. 17 c. 5 approvata con D.C.C. n. 31 del 26/09/2022

PREMESSO che con la deliberazione n. 34, assunta in data 14/11/2022, il Consiglio comunale adottava, ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. 56/77, la variante parziale al P.R.G.C. n.ro 37;

RILEVATO che la Variante Parziale n. 37 è finalizzata a:

- Adeguare il vigente PRGC alla normativa regionale più recente in materia di attività di commercio al dettaglio;
- Provvedere alla revisione della normativa relativa ad una specifica area urbanistica produttiva di nuovo impianto denominata nel vigente PRGC "TL2";

EVIDENZIATO che:

- la summenzionata modifica delle previsioni del P.R.G.C. è classificabile nella fattispecie delle varianti parziali, così come definite dall'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché nella Circolare della Regione Piemonte 5.8.98 n. 12 /PET, in quanto non presenta i caratteri indicati nel comma 6 del citato art. 17;
- in particolare, la variante in argomento non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, e a dimostrazione di ciò si dà atto che in atti è depositata unitamente alla relazione, la delibera regionale di approvazione delle varianti strutturali;

RILEVATO che:

- la variante in questione, successivamente alla sua adozione, è stata depositata presso gli Uffici comunali per trenta giorni consecutivi e pubblicata dal 16/11/2022 al 16/12/2022 all'albo pretorio on-line del Comune;
- contestualmente alla pubblicazione è stata trasmessa all'Amministrazione provinciale di Cuneo in ordine alla classificazione della variante come variante parziale, al rispetto dei parametri dimensionali e localizzativi, nonché alla compatibilità con il vigente PTCP;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione, ossia dal 01/12/2022 a tutto il 16/12/2022, non sono state presentate osservazioni e proposte, ed altrettanto dicasi sino alla data odierna;
- entro trenta giorni dalla conclusione della pubblicazione di cui sopra la variante deve essere sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale;

RILEVATO come la Provincia di Cuneo, entro i termini stabiliti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, come modificata dalle LL. RR. n.ri 3/2013 e 17/2013, abbia trasmesso in data 17/12/2022 ns. prot. 8476 la determinazione dirigenziale n. 2221 del 14/12/2022 con la quale si stabiliva di esprimere, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 37" al PRG del Comune di Marene in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e di dare atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che la variante, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Le modifiche inoltre non determinano previsioni insediative in aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione.

CONSIDERATO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, con proprio parere del 16/01/2023 approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 04 del 16/01/2023, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, e, sulla base dei contributi degli enti competenti consultati, ha proposto di integrare l'art. 25 delle norme tecniche di attuazione di piano nel modo seguente:

- al punto undicesimo del comma 1 dell'articolo 25 inserire la seguente dicitura:
- *le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.*
- integrare inoltre l'art. 25 comma 1 con i seguenti ulteriori punti:
- *dovrà essere assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti di origine meteorica e non, prevedendo inoltre opportuni trattamenti delle stesse così come indicato dall'articolo 27 del PTA;*
- *al fine di favorire il risparmio idrico deve essere considerata la possibilità di riutilizzare le acque meteoriche depurate e, soprattutto, quelle derivanti dalle coperture, in quanto non potenzialmente suscettibili di inquinamento, opportunamente stoccate, per usi compatibili quali l'irrigazione del verde o per l'impianto antincendio;*
- *dovranno essere previste soluzioni progettuali di qualità funzionale che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi*
- integrare la scheda area normativa D4 con le medesime diciture di cui sopra.

VISTI gli elaborati integrativi – relazione tecnica e norme tecniche di attuazione, così come predisposti dal tecnico incaricato studio Associato In.Ar. di Ruffino e C. con sede in Vinovo dei professionisti ing. Daniela Ruffino, ing. Andrea Ruffino, geom. Luigi Prone acquisiti al protocollo numero 837-838 in data 03/02/2022;

RITENUTO quindi di approvare definitivamente la Variante parziale n. 37 al P.R.G.C. Vigente costituita dagli elaborati allegati alla D.C.C. di adozione preliminare n. 34 del 14/11/2022 integrati come sopra specificato, e di seguito elencati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TAV. 3e.3/d AZZONAMENTO DEL CAPOLUOGO scala 1:2000
- TAV. 3d.3/d AZZONAMENTO DEL CAPOLUOGO scala 1:5000

RITENUTO opportuno provvedere nel merito;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo da parte del Responsabile del Servizio.

CON votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE in via definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G.C. n° 37, come descritta negli elaborati presenti agli atti e di seguito indicati:
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 - TAV. 3e.3/d AZZONAMENTO DEL CAPOLUOGO scala 1:2000
 - TAV. 3d.3/d AZZONAMENTO DEL CAPOLUOGO scala 1:5000

2) – DI DARE ATTO che la variante così approvata in via definitiva:

- riguarda l'adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale più recente in materia di attività di commercio al dettaglio;
- riguarda la revisione della normativa relativa ad una specifica area urbanistica produttiva di nuovo impianto denominata nel vigente PRGC "TL2";
- Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, e a dimostrazione di ciò alla relazione si allega in atti la delibera regionale di approvazione delle varianti strutturali.

3) – DI DARE ATTO che l'art. 25, comma 1, delle norme tecniche di attuazione di piano viene integrato come segue:

Al punto undicesimo del comma 1 dell'articolo 25 viene inserita la seguente dicitura:

le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

Al comma 1, dell'art. 25 vengono inseriti i seguenti ulteriori punti:

- *dovrà essere assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti di origine meteorica e non, prevedendo inoltre opportuni trattamenti delle stesse così come indicato dall'articolo 27 del PTA;*
- *al fine di favorire il risparmio idrico deve essere considerata la possibilità di riutilizzare le acque meteoriche depurate e, soprattutto, quelle derivanti dalle coperture, in quanto non potenzialmente suscettibili di inquinamento, opportunamente stoccate, per usi compatibili quali l'irrigazione del verde o per l'impianto antincendio;*
- *dovranno essere previste soluzioni progettuali di qualità funzionale che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi*

4) DI DARE ATTO che la scheda area normativa D4 viene integrata con le medesime diciture di cui sopra.

5) – DI DARE ATTO che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, e altrettanto dicasi sino alla data odierna.

6) – DI DARE ATTO che la Provincia di Cuneo, entro i termini stabiliti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, come modificata dalle LL. RR. n.ri 3/2013 e 17/2013, ha trasmesso in data 17/12/2022

ns. prot. 8476 la determinazione dirigenziale n. 2221 del 14/12/2022 con la quale si stabiliva di esprimere, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 37" al PRG del Comune di Marene in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e di dare atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.

- 7) – DI DARE ATTO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, con proprio parere del 16/01/2023 approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 04 del 16/01/2023, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica.
- 7) – DI DICHIARARE che la variante parziale al P.R.G.C. come sopra approvata diverrà efficace dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 8) – DI DARE ATTO che la presente deliberazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati al P.R.G.C. risultanti dalla variante approvata verranno trasmessi alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte entro i successivi dieci giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00, fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA*

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI dott.ssa ROBERTA*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*